Decreto federale concernente l'approvazione della Convenzione sul lavoro marittimo

del 1° ottobre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 2009², *decreta*:

Art. 1

- ¹ La Convenzione del 23 febbraio 2006³ sul lavoro marittimo è approvata.
- ² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

La legge federale del 23 settembre 1953⁴ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 4

⁴ L'Ufficio svizzero della navigazione marittima può delegare a società di classificazione riconosciute taluni compiti d'ispezione, di controllo o compiti decisionali, segnatamente quelli previsti dalla Convenzione del 23 febbraio 2006⁵ sul lavoro marittimo.

Art. 45 cpv. 1

¹ L'armatore è il proprietario della nave oppure ogni altro ente o persona alla quale il proprietario ha affidato la responsabilità dello sfruttamento della nave e che, assumendosi tale responsabilità, ha accettato di incaricarsi dei compiti e degli obblighi che spettano agli armatori ai sensi della Convenzione del 23 febbraio 2006⁶ sul lavoro marittimo, indipendentemente dal fatto che altri enti o per-

1 RS 101 2 FF 2009 7831 3 RS ...; FF 2009 7863 4 RS 747.30 5 RS ...; FF 2009 7863 6 RS ...; FF 2009 7863

2009-2210 5827

sone adempiano a suo nome ad alcuni di questi compiti o responsabilità

Art. 59 cpv. 3

³ A richiesta del capitano o delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, il Consolato è autorizzato a domandare all'autorità competente, in nome della Confederazione Svizzera, l'assistenza giudiziaria di uno Stato estero.

Art. 63 cpv. 2

- ² Il Consiglio federale emana, tenuto conto delle convenzioni internazionali e degli usi in vigore nella navigazione marittima e dopo aver sentito le cerchie interessate, le disposizioni concernenti:
 - a. i requisiti minimi per il lavoro della gente di mare a bordo di una nave;
 - b. le condizioni di lavoro:
 - gli alloggi, le strutture ricreative, il vitto incluso il servizio di catering;
 - d. la tutela della salute, l'assistenza medica, l'assistenza sociale e la protezione in materia di sicurezza sociale;
 - e. l'adempimento e l'applicazione delle disposizioni della Convenzione del 23 febbraio 20067 sul lavoro marittimo

Art. 70 *lett. j*–*l*

Il contratto d'arruolamento deve indicare in modo chiaro e preciso i diritti e gli obblighi delle due parti; in particolare, esso deve enunciare:

- i. il nome e l'indirizzo dell'armatore;
- k. il diritto della gente di mare al rimpatrio;
- 1. se del caso, il rinvio al contratto collettivo di lavoro.

Art. 77 cpv. 2

² Il contratto d'arruolamento concluso per una durata indeterminata può essere disdetto in ogni momento da entrambe le parti mediante preavviso scritto di sette giorni; se il termine scade in corso di viaggio, il contratto è prorogato sino all'arrivo della nave al prossimo porto. Nel contratto possono essere convenuti termini di disdetta più lunghi. I termini di disdetta devono essere identici per entrambe le parti.

7 RS ...; FF **2009** 7863

Art. 82 cpv. 1

¹ L'arruolato sbarcato ha il diritto di farsi ricondurre, a spese dell'armatore, nel luogo d'arruolamento, a meno che abbia egli stesso disdetto il contratto per motivi ingiustificati o che detto contratto sia stato sciolto per motivi gravi a lui imputabili.

Art. 150a

Violazione delle disposizioni della Convenzione sul lavoro marittimo

Il capitano o l'armatore di una nave svizzera che viola le disposizioni della Convenzione del 23 febbraio 2006⁸ sul lavoro marittimo è punito con la multa.

Art. 3

- ¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141*a* cpv. 2 Cost.).
- ² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'articolo 2.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2010⁹ Termine di referendum: 20 gennaio 2011

8 RS ...; FF **2009** 7863

⁹ FF **2010** 5827